



N° PAP-01198-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/04/2019 al 09/05/2019

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELE COVIELLO

# PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

**OGGETTO:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi ubicato nella Zona Industriale San Nicola del Comune di Pietragalla (PZ), contraddistinto in catasto al F.53 mappali 730,731 e 732 - Ditta METAPLAST GRT S.r.l., sede legale Via Rione Ospizio, 19 del Comune di Sasso di Castalda (PZ).

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 affida ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

### VISTI

- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- i Decreti Presidenziali n.75 del 23/07/2015 e n. 88 del 08/10/2015 di modifica del modello organizzativo della Provincia, in attuazione di quanto sancito dalla Legge n. 56 del 07/04/2015;
- il Decreto Presidenziale n. 50 del 26/07/2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia con cui è stato individuato il nuovo ufficio denominato “Pianificazione Territoriale e Ambiente”;
- il Decreto Presidenziale n. 56 del 10/10/2018 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia ed il conseguente Decreto Presidenziale n. 39146 del 10/10/2018 con il quale è stato assegnato allo scrivente la responsabilità dell’Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

### VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:  
*Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”:*
  - art. 214 concernente il rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche per l’avvio, tra l’altro, delle attività di recupero di cui all'allegato "C";
  - art. 216 riguardante l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti e l’iscrizione in un apposito registro della Provincia previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle norme vigenti in materia;

- la Delibera di Giunta Provinciale (D.G.P.) n. 246 del 16.07.2002 *“Linee guida provvisorie per la regolamentazione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*, che, nelle more dell’emanazione della disciplina regionale, ha individuato le attività soggette alla autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e tra queste indica anche le aree su cui si svolgono le attività di lavaggio di veicoli ed attrezzature;
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“criteri per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dei menzionati artt. 214 e 216 D.Lgs 152/06 e s.m.i.”*;
- il D.M Ambiente 17 dicembre 2009, concernente l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell’art.14 bis del D.L. 78/09 convertito, con modificazioni dalla L. n. 102/09;
- le D.G.R. n. 471 dell’8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;
- il D.M. 25/08/2000 *“Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti”*;
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, ...”*;
- la L. n.447/1995 *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”*;
- il D.P.C.M. 01/03/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno”*;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;
- il D.P.R. 59/13 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- la D.G.R. Basilicata n. 689 del 22/06/2016 *“Approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”*;
- la L. 241/90;
- la L.R. n.49/2015, art. 3, comma 7, che prevede il trasferimento alle Province delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 50, comma 1, lettera g), della L.R. n.7 del 08/03/1999;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Parte IV Piano gestione rifiuti speciali - Approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.568 del 30/12/2016, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n° 3 del 16 febbraio 2017;
- il Regolamento CE n. 333/2011/UE recante *“Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti “end of waste” - Ferro, acciaio e alluminio”*;
- Regolamento CE n. 715/2013/UE recante *“Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (end of waste)”*;

#### RICHIAMATE

- la Presa d'Atto n. 15140 del 05/05/2014 con la quale questo Ufficio ha rinnovato l'iscrizione al registro della Provincia la Ditta Italloly Spa al n. 085 per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato nella Zona Industriale San Nicola snc del Comune di Pietragalla (PZ);
- la Disposizione Dirigenziale n. 40271 del 25/10/2017 con la quale questo Ufficio ha volturato a favore della Ditta Metaplast GRT S.r.l. l'iscrizione al n. 85 del 05/05/2014 nel registro della Provincia di cui al comma 3, art. 216 del D.Lgs 152/06, rilasciata alla Ditta ITALLOY S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 15140 del 05/05/2014;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio di seguito sintetizzati;

PRESO ATTO che:

- in data 28/02/2018 e 25/02/2019, con note acquisite al protocollo dell'Ente n.8648 del 07/03/2018 e n. 7380 del 5/03/2019, la Ditta Metaplast GRT S.r.l. ha presentato, tramite il SUAP del Comune di Pietragalla in delega alla CCIAA di Potenza (da ora in poi SUAP), istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo degli scarichi di acque reflue che recapitano in pubblica fognatura e dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, presso lo stabilimento sito nella Zona Industriale San Nicola del Comune di Pietragalla (PZ);
- in data 27/08/2018, con nota n. 32834, questo Ufficio ha richiesto al SUAP del Comune di Pietragalla le integrazioni in merito allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- in data 06/03/2019, l'EGRIB ha pubblicato sulla "scrivania virtuale" predisposta dalla Camera di Commercio per il SUAP il rilascio del parere favorevole a scaricare le acque reflue di prima pioggia, dilavamento piazzale da superficie impermeabili rinvenienti dall'impianto recupero rifiuti non pericolosi, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Pietragalla Zona Industriale San Nicola di Pietragalla come indicato in planimetria allegata alla pratica AUA con le seguenti prescrizioni:
  1. *rispettare tutte le condizioni indicate nell'allegato parere del Comune di Pietragalla in qualità di gestore pubblica fognatura bianca;*
  2. *attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (Dlgs 152/06; Dlgs 22/97; Dlgs 258/2000; L.R. n. 3 del 17.1. 94 e s.m.i. DGR 698/2016);*
  3. *rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 allegato 5 Dlgs 152/06 e s.m.i;*
  4. *consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/06;*
  5. *inviare all'EGRIB ed al gestore della pubblica fognatura bianca Comune di Pietragalla con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevato rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione all'EGRIB ed ai gestori;*
  6. *comunicare all'EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova autorizzazione;*

CONSIDERATO che dalla documentazione tecnica in possesso dell'Ufficio si evince quanto segue:

- l'azienda METAPLAST GRT S.r.l. è iscritta nell'elenco della Provincia al n. 85 per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nell'unità produttiva, oggetto dell'istanza di rinnovo di AUA, sita nella zona industriale S. Nicola snc del Comune di Pietragalla (PZ) e catastalmente identificato con il foglio 53 mappale 730, 731 e 732 – coordinate Gauss Boaga X=2588272 asse Y=451038 - con un'estensione di circa 5000 mq così suddivisi:
  - superficie coperta (capannone - uffici - servizi) = circa 2000 mq;
  - superficie scoperta = circa 3000 mq;
- l'intero lotto è delimitato da idonea recinzione lungo tutto il perimetro atta a minimizzare l'impatto visivo dall'esterno;

Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue è stato predisposto un sistema di raccolta e trattamento in continuo delle acque meteoriche che scaricano nella pubblica fognatura ed è stato ottenuto il parere favorevole da parte del Soggetto competente EGRIB;

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti

- L'impianto della Ditta Metaplast GRT S.r.l è dedicato alle attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi per le tipologie, i CER e i quantitativi di seguito riportati:
  - **Tip.3.1** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] – CER 100210 scaglie di laminazione – CER 100299 rifiuti non specificati altrimenti - CER 120101 limature e trucioli di materiali ferrosi, CER 120102 polveri e particolato di materiale ferrosi, CER 120199 rifiuti non specificati altrimenti, - CER 150104 imballaggi metallici, CER 160117 metalli ferrosi, CER 170405 ferro e acciaio, CER 200140 metallo, CER 190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti, CER 190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117, - CER 191202 metalli ferrosi, stoccaggio (R13) 1.500 t/a, recupero (R4) 1.500 t/a;
  - **Tip.3.2** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [10899] e [120199] –CER 100899 rifiuti non specificati altrimenti CER120103 limature e trucioli di materiali non ferrosi, CER 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi, CER 120199 rifiuti non specificati altrimenti, - CER 170401 rame, bronzo, ottone, CER 170402 alluminio, CER 170403 piombo, CER 170404 zinco, CER 170406 stagno, CER 170407 metalli misti, CER 191203 metalli non ferrosi, CER 110599 rifiuti non specificati altrimenti, CER 110501 zinco soido , CER 150104 imballaggi misti, - CER 191002 rifiuti di metalli non ferrosi, CER 200140 metallo, stoccaggio (R13) 2.500 t/a, recupero 2.500 t/a;
  - **Tip. 5.1** parti di autoveicoli, di veicoli a motore di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 22 del 5/2/98 e s.m.i. e al D.Lgs n. 209 del 24 giugno 2003, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili – CER 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altri componenti pericolosi, CER 160116 serbatoi per gas liquido, CER 160117 metalli ferrosi, CER 160118 metalli non ferrosi, CER 160122 componenti non specificati altrimenti, stoccaggio (R13) 800 t/a;
  - **Tip. 5.7** spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, CER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215, - CER 170402 alluminio, - CER 170411 cavi, diversi di cui alla voce 170410 , stoccaggio (R13) 100 t/a, recupero (R4) 100t/a;
  - **Tip. 5.8** spezzoni di cavo di rame ricoperto – CER 160118 metalli non ferrosi, CER 170401 rame, bronzo, ottone, CER 160122 componenti non specificati altrimenti, CER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410, CER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215, stoccaggio (R13) 360 t/a, recupero (R4) 360 t/a;
  - **Tip. 5.16** apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi – CER 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213, CER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215, CER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135, CER 110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113, CER 110299 rifiuti non specificati altrimenti, CER 110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205, stoccaggio (R13) 100 t/a recupero (R4) 100 t/a;
  - **Tip.5.19** apparecchi domestici, apparecchiature e macchine post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC, CER 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213, CER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215, CER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135, stoccaggio (R13) 100, recupero (R4) 100 t/a;
  - **Tip.6.1** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidio medico-chirurgici, CER 020104 rifiuti plastici ( ad esclusione degli imballaggi), CER 150102 imballaggi in plastica, CER 170203 plastica, CER 191204 plastica e gomma, CER 200139 plastica, stoccaggio (R13) 100 t/a recupero (R3) 100t/a;
  - **Tip. 6.2** sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche, CER 070213 rifiuti plastici, CER 120105 limature e trucioli di materiali plastici, CER 160119 plastica, CER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215, CER 160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305, CER 170203 plastica, stoccaggio (R13) 20t/a, recupero (R3) 20t/a;

– **Tip. 6.5** paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche, CER 070213 rifiuti plastici, CER 120105 limature e trucioli di materiali plastici, CER 160119 plastica, stoccaggio (R13) 20 t/a recupero (R3) 20t/a;

- i rifiuti in ingresso arriveranno mediante mezzi di trasporto autorizzati che sosterranno nell'area di accettazione per la verifica dei documenti di trasporto, per la verifica qualitativa degli stessi comprensiva della verifica radiometrica;
- le operazioni di recupero consistono prevalentemente in cernita e selezione ed operazioni di cesoiatura per creare partite omogenee di materiale da vendere ad acciaierie, fonderie, ed altri commercianti di rifiuti ferrosi e non, mentre per quanto riguarda il recupero della plastica viene effettuato attraverso un impianto in grado di produrre granulato conforme alla norma UNI-PLAST 10667; l'impianto è costituito da un tritratore, un nastro trasportatore utilizzato per il trasferimento dei rifiuti plastici dal tritratore al granulatore;

#### Per quanto concerne le emissioni in atmosfera

- secondo quanto dichiarato dalla Società l'attività svolta dalla ditta Metaplast GRT S.r.l., consistente nello stoccaggio, selezione, cernita e compattazione è effettuata su tipologie di materiale che non producono emissioni in atmosfera, né le lavorazioni previste sono tali da generare emissioni polverulente significative; le operazioni sui rifiuti in ingresso e uscita comportano selezione manuale ed all'eventuale riduzione volumetrica che avviene con attrezzi manuali e a freddo;
- anche i materiali di piccola pezzatura gestiti nell'impianto (limature, trucioli e polveri di materiali ferrosi e non ferrosi di cui ai CER 120101, 120102, 120103 e 120104) non sviluppano polveri aerodisperse in quanto gli stessi derivano da lavorazioni meccaniche nelle quali vengono utilizzati oli lubrificanti per evitare il surriscaldamento degli stessi, la presenza di oli evita la dispersione di polveri durante la movimentazione;
- inoltre la Società ha dichiarato che per quanto concerne la linea di trattamento dei rifiuti plastici *non necessita di convogliamento di emissioni in atmosfera* e la movimentazione degli stessi dai cassoni scarrabili alla tramoggia di carico del tritratore avverrà con l'ausilio di piccola gru caricatrice mentre dai cassonetti al tritratore avverrà con carrello elevatore dotato di dispositivo rotante di svuotamento;

#### Per quanto concerne le emissioni sonore

- le emissioni generate dall'attività sono riconducibili prevalentemente alle operazioni di carico, scarico, e movimentazione dei materiali all'interno dell'impianto, mentre altre emissioni sono generate dall'apparecchiatura di riduzione volumetrica dei rifiuti plastici collocata sotto la tettoia;
- le emissioni sonore non sono costanti nell'arco della giornata ma dipendono dalle varie fasi lavorative svolte all'interno dell'impianto;
- in ogni caso, in assenza di un piano di zonizzazione acustica, la Società dichiara di rispettare i limiti normativi nazionali;

#### CONSIDERATO altresì CHE

- la Società ha presentato la comunicazione di rinnovo di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/06 nei termini ivi previsti, cioè novanta giorni prima della scadenza;

#### TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce e rinnova, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 59/2013, la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- aggiorna e rinnova, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013, la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di cui alla Presa d'Atto n. 15140 del 05/05/2014 (Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente);

RITENUTO che:

- sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rinnovo della Presa d'Atto n. 15140 del 05/05/2014 alla Ditta Metaplast GRT S.r.l. iscritta nel registro della Provincia al n. **085** per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi;
- sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta relativamente ai titoli abilitativi in materia ambientale richiesti e/o già in possesso dalla Ditta;

DATO ATTO che

- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria e, per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

### **ADOTTA la Autorizzazione Unica Ambientale**

in favore della Ditta **METAPLAST GRT S.r.l.** con sede legale ubicata in via Rione Ospizia n. 19 del Comune di Sasso di Castalda (PZ) e stabilimento ubicato nella Zona Industriale San Nicola snc del Comune di Pietragalla (PZ) per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, (contraddistinto al catasto al foglio 53 mappale nn. 730, 731 e 732), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera a): rinnovo “*autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- lettera e): “*comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*”;
- lettera g): rinnovo “*comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

**con l'obbligo di gestire l'impianto:**

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione incendi;
- in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate:

#### **A. Generali:**

1. la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e pertanto è relativa all'autorizzazione in materia ambientale necessaria per esercire l'attività esclusivamente per gli effetti ed in sostituzione dei titoli abilitativi per cui è rilasciata.

## **B. Scarico acque reflue in pubblica fognatura**

La Società deve:

2. rispettare tutte le condizioni indicate nell'allegato parere del Comune di Pietragalla in qualità di gestore pubblica fognatura bianca;
3. attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (Dlgs 152/06; Dlgs 22/97; Dlgs 258/2000; L.R. n. 3 del 17.1. 94 e s.m.i. DGR 698/2016);
4. rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 “Scarico in pubblica fognatura” allegato 5 Dlgs 152/06 e s.m.i;
5. consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/06;
6. inviare all'EGRIB ed al gestore della pubblica fognatura bianca Comune di Pietragalla con periodicità semestrale, ferme restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevato rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione all'EGRIB ed ai gestori;
7. comunicare all'EGRIB ed a questo Ufficio, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova autorizzazione;

## **C. Inquinamento acustico**

Si invita il SUAP, all'atto del rilascio dell'AUA ad applicare le seguenti prescrizioni, ovvero le eventuali ulteriori prescrizioni rilasciate dall'Ufficio tecnico comunale:

8. in assenza della zonizzazione acustica comunale di cui alla L. n. 447/95 si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, validi per zone industriali secondo cui il limite diurno è 70 db ed il limite notturno è 60 db;
9. in caso di superamento di detti limiti la Società deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori; a valle degli interventi bisogna procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
10. la Società, attraverso un tecnico competente, deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale sia in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili entro tre mesi dal rilascio dell'AUA e successivamente con periodicità quadriennale (e comunque ogni volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche);
11. le misure di rumore devono essere effettuate durante la normale attività dell'impianto e in condizioni di pieno regime e la conseguente relazione di impatto acustico deve essere predisposta ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e trasmessa al Comune di Pietragalla in quanto Ente competente ai sensi della L. n. 447/95 e s.m.i., all'A.R.P.A.B., all'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e a questo Ufficio.

## **D. Gestione dei rifiuti**

12. La Ditta Metaplast GRT S.r.l., alla quale si conferma il numero di iscrizione 085 al registro della Provincia, deve gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel Settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. 152/06, tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico;
13. la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti non pericolosi distinti per tipologia, CER, quantità e modalità di stoccaggio come riportato nella Tabella 1 seguente e come indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1:

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



| 03.01 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]  |  |                              |                            |  |  | R13/R4  |
|--|--|------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| Codice CER   | Desc. CER                                      | Stoccaggio annuale richiesto | Recupero annuale richiesto | Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio  | Caratteristiche dei rifiuti  | Recupero  |
| 100210   | Scaglie di laminazione                         | 1.500 t                      | 1.500 t                    | 150<br><br>Cumuli e containers su basamenti in battuto di cemento all'interno del capannone ed all'esterno | rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.   | messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <0,1% in peso PCB e PCT <25 ppb, Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi          |
| 100299   | Rifiuti non specificati altrimenti             |                              |                            |  |  |   |
| 120101   | limatura e trucioli di materiali ferrosi       |                              |                            |  |  |   |
| 120102   | polveri e particolato di materiali ferrosi     |                              |                            |  |  |   |
| 150104   | imballaggi metallici                           |                              |                            |  |  |   |
| 160117   | metalli ferrosi                                |                              |                            |  |  |   |
| 170405   | ferro e acciaio                                |                              |                            |  |  |   |
| 200140   | metallo  |                              |                            |  |  |   |
| 120199   | rifiuti non specificati altrimenti             |                              |                            |  |  |   |
| 190102   | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   |                              |                            |  |  |   |
| 191202   | metalli ferrosi                                |                              |                            |  |  |   |
| 190118   |  |                              |                            |  |  |   |
| 03.02 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]   |  |                              |                            |  |  | R13/R4  |
| Codice CER   | Desc. CER                                      | Stoccaggio annuale richiesto | Recupero annuale richiesto | Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio  | Caratteristiche dei rifiuti  | Recupero  |
| 100899   | Rifiuti non specificati altrimenti             | 2.500 t                      | 2.500 t                    | 250<br><br>Cumuli e cassonetti su basamenti in battuto di cemento all'interno ed all'esterno del capannone | rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <2% in peso PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. |
| 120103   | limatura e trucioli di materiali non ferrosi   |                              |                            |  |  |   |
| 120104   | polveri e particolato di materiali non ferrosi |                              |                            |  |  |   |
| 170401   | rame, bronzo, ottone                           |                              |                            |  |  |   |
| 170402   | alluminio                                      |                              |                            |  |  |   |
| 170403   | piombo   |                              |                            |  |  |   |
| 170404   | zinco  |                              |                            |  |  |   |
| 170406   | stagno   |                              |                            |  |  |   |
| 170407   | metalli misti                                  |                              |                            |  |  |   |
| 191203   | metalli non ferrosi                            |                              |                            |  |  |   |
| 100899   | rifiuti non specificati altrimenti             |                              |                            |  |  |   |
| 120199   | rifiuti non specificati altrimenti             |                              |                            |  |  |   |
| 110599   |  |                              |                            |  |  |   |
| 150104   | imballaggi metallici                           |                              |                            |  |  |   |
| 110501   | Zinco soido                                    |                              |                            |  |  |   |
| 191002   | rifiuti di metalli non ferrosi                 |                              |                            |  |  |   |
| 200140   | metallo  |                              |                            |  |  |   |
| 05.01 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art.46 del D.Lgs n. 22 del 5/2/97 e s. m. i. e al D.L. 24/6/2003 n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili |  |                              |                            |  |  | R13   |
| Codice CER   | Desc. CER                                      | Stoccaggio annuale richiesto | Recupero annuale richiesto | Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio  | Caratteristiche dei rifiuti  | Recupero  |

| 160106  | veicolo fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi  | 800 t                        | 0 t                        | 50<br><br>cumuli su basamenti in battuto di cemento sotto tettoia adiacente al capannone                      | parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili. | messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura  |
|---|--|------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 160116  | serbatoio per gas liquido  |                              |                            |   |  |  |
| 160117  | metalli ferrosi  |                              |                            |   |  |  |
| 160118  | metalli non ferrosi  |                              |                            |   |  |  |
| 160122  | componenti non specificati altrimenti  |                              |                            |   |  |  |
| <b>Subtotale</b>  |  |                              |                            |   |  |  |
| <b>05.08 Spezzoni di cavo di rame ricoperto</b>   |  |                              |                            |   |  | <b>R13/R4</b>  |
| Codice CER  | Desc. CER  | Stoccaggio annuale richiesto | Recupero annuale richiesto | Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio   | Caratteristiche dei rifiuti  | Recupero   |
| 160118  | metalli non ferrosi  | 360 t                        | 360 t                      | 5<br><br>Cumuli e cassonetti su basamenti in battuto di cemento in aree predefinite all'interno del capannone | spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%     | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero presso l'industria metallurgica |
| 170401  | rame, bronzo, ottone   |                              |                            |   |  |  |
| 160122  | Metalli non ferrosi  |                              |                            |   |  |  |
| 170411  | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  |                              |                            |   |  |  |
| 160216  | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215                             |                              |                            |   |  |  |
| <b>05.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi</b>                                |  |                              |                            |   |  | <b>R13/R4</b>  |
| Codice CER  | Desc. CER  | Stoccaggio annuale richiesto | Recupero annuale richiesto | Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio   | Caratteristiche dei rifiuti  | Recupero   |
| 160214  | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13                                   | 100 t                        | 100 t                      | 10<br><br>cassonetti su basamenti in battuto di cemento sotto tettoia   | oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi                                  | Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili  |
| 160216  | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15                           |                              |                            |   |  |  |
| 200136  | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |                              |                            |   |  |  |
| 110114  | Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113   |                              |                            |   |  |  |
| 110299  | rifiuti non specificati altrimenti   |                              |                            |   |  |  |
| 110206  | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205                               |                              |                            |   |  |  |
| <b>05.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</b> |  |                              |                            |   |  | <b>R13/R4</b>  |
| Codice CER  | Desc. CER  | Stoccaggio annuale richiesto | Recupero annuale richiesto | Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio   | Caratteristiche dei rifiuti  | Recupero   |
| 160214  | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13                                   | 100 t                        | 100 t                      | 10<br><br>cassonetti su basamenti in battuto di cemento sotto tettoia   | apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori   | messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica,  |
| 160216  | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15                           |                              |                            |   |  |  |

|                  |   |  |  |  |  |   |
|------------------|---|--|--|--|--|---|
| 200136           | <i>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i> |  |  |  | contenenti oli contaminati da PCB e PCT. | gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle al recupero nell'industria delle materie plastiche e metallurgiche |
| <b>Subtotale</b> |   |  |  |  |  |   |

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

| <b>05.07</b> <i>Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</i>  |   |                                     |                                   |  |   |  |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>Codice CER</b>  | <b>Desc. CER</b>  | <b>Stoccaggio annuale richiesto</b> | <b>Recupero annuale richiesto</b> | <b>Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio</b>                                 | <b>Caratteristiche dei rifiuti</b>  | <b>Recupero</b>  |
| 160216   | <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16216</i>  | <b>100 t</b>                        | <b>100 t</b>                      | cumuli su basamenti in battuto di cemento all'interno del capannone                    | fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici elastometri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento macinazione e granulazione della gomma....   |
| 170402   | <i>alluminio</i>  |                                     |                                   |  |   |  |
| 170411   | <i>Cavi, diversi di cui alla voce 170410</i>  |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>Subtotale</b>   |   |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>06.01</b> <i>Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</i> |   |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>Codice CER</b>  | <b>Desc. CER</b>  | <b>Stoccaggio annuale richiesto</b> | <b>Recupero annuale richiesto</b> | <b>Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio</b>                                 | <b>Caratteristiche dei rifiuti</b>  | <b>Recupero</b>  |
| 020104   | <i>Rifiuti plastici ( ad esclusione degli imballaggi)</i>   | <b>100 t</b>                        | <b>100 t</b>                      | 10<br>container basamenti in battuto di cemento su piazzale esterno                    | Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura            | messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3) |
| 150102   | <i>Imballaggi in plastica</i>   |                                     |                                   |  |   |  |
| 170203   | <i>plastica</i>   |                                     |                                   |  |   |  |
| 191204   | <i>Plastica e gomma</i>   |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>06.02</b> <i>Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</i>  |   |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>Codice CER</b>  | <b>Desc. CER</b>  | <b>Stoccaggio annuale richiesto</b> | <b>Recupero annuale richiesto</b> | <b>Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio</b>                                 | <b>Caratteristiche dei rifiuti</b>  | <b>Recupero</b>  |
| 070213   | <i>Rifiuti plastici</i>   | <b>20 t</b>                         | <b>20 t</b>                       | 2<br>cassonetti su basamenti in battuto di cemento su piazzale esterno e sotto tettoia | Granuli, trucioli, ritagli, polveri manufatti fuori norma, ecc.<br>Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi,<br>Pb<3%,KOH<0,3%, Cd<0,3%.       | messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3) |
| 120105   | <i>Limature e trucioli di materiali plastici</i>  |                                     |                                   |  |   |  |
| 160119   | <i>Plastica</i>   |                                     |                                   |  |   |  |
| 160216   | <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160216</i> |                                     |                                   |  |   |  |
| 160306   | <i>Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305</i>                                |                                     |                                   |  |   |  |
| 170203   | <i>plastica</i>   |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>06.05</b> <i>Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche</i>  |   |                                     |                                   |  |   |  |
| <b>Codice CER</b>  | <b>Desc. CER</b>  | <b>Stoccaggio annuale richiesto</b> | <b>Recupero annuale richiesto</b> | <b>Quantità massima (ton) e Modalità di stoccaggio</b>                                 | <b>Caratteristiche dei rifiuti</b>  | <b>Recupero</b>  |
| 070213   | <i>Rifiuti plastici</i>   | <b>20 t</b>                         | <b>20 t</b>                       | 2<br>cassonetti su basamenti in battuto di cemento su piazzale esterno e sotto tettoia | Manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.  | messa in riserva di rifiuti (R13) con triturazione, lavaggio e flottazione per la separazione degli inquinanti per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche (R3)  |
| 120105   | <i>Limature e trucioli di materiali plastici</i>  |                                     |                                   |  |   |  |
| 160119   | <i>Plastica</i>   |                                     |                                   |  |   |  |

### **DI. Procedure di accettazione rifiuti**

14. il gestore deve verificare la conformità dei rifiuti in ingresso alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 5/02/98 e s.m.i. e nella presente autorizzazione;
15. il gestore, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella tabella, deve verificare l'accettabilità dei rifiuti all'impianto prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
16. qualora si tratti di rifiuti non pericolosi di cui l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 prevede un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità", tramite acquisizione delle analisi di caratterizzazione per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso semestralmente e comunque ogni volta ci sia una modifica al processo produttivo;
17. i rifiuti aventi codice CER XX.YY.99 possono essere conferiti all'impianto solo se accompagnati da apposita scheda di identificazione o da descrizione qualitativa nelle annotazioni dei relativi formulari;
18. i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti a controllo radiometrico attraverso un portale o dispositivi portatili che consentano di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. Bisogna dare atto dell'effettuazione di tale verifica sul formulario dei rifiuti (terza e quarta copia) e sulle annotazioni del registro di carico e scarico, ovvero sulla documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla normativa in vigore;
19. nel caso in cui la verifica radiometrica evidenzi il ritrovamento di sorgenti radioattive, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii., deve essere applicata l'apposita procedura, predisposta dalla Società, da inviare a questo Ufficio entro 30 giorni dalla notifica della presente, e deve essere immediatamente avvisata l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) nonché i Vigili del Fuoco, la Prefettura di Potenza e l'A.R.P.A.B. La documentazione relativa ai controlli radiometrici effettuati viene archiviata dall'Azienda per 5 anni;
20. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo in copia il formulario di identificazione, specificando i motivi per la mancata accettazione, indicando nome o ragione sociale del produttore o del detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni definite.

## **D2. Requisiti generali**

21. Deve essere garantita la buona efficienza e la manutenzione della recinzione lungo il perimetro dello stabilimento e della barriera interna di protezione ambientale, dei piazzali e della viabilità, dei sistemi di gestione dei rifiuti liquidi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
22. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Il personale deve essere opportunamente qualificato per tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE e dal Regolamento CE 715/2013/UE;
23. deve essere distinto il settore per la messa in riserva da quello per il conferimento, entrambe devono essere opportunamente pavimentati ed avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione;
24. le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere organizzate in aree chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
25. deve essere prevista un'area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
26. deve essere individuata un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
27. lo stabilimento deve essere dotato di:

- pesa per misurare il quantitativo di rifiuti;
- adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose;
- idonea pavimentazione.

### **D.3 Stoccaggio e movimentazione rifiuti**

28. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
29. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso che quelli prodotti, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
30. Nelle aree destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno deve essere delimitata la superficie effettivamente adibita allo stoccaggio. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni opportunamente dotati di sistemi di copertura e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
31. La gestione dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero.
32. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
33. Per la gestione dei RAEE devono essere:
  - a) scelti idonei sistemi di sollevamento;
  - b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
  - c) assicurate la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - d) mantenute l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - e) utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
34. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone qualsiasi commistione e garantendo la stabilità del cumulo e la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e stoccaggio.
35. I contenitori o serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e devono essere provvisti di:
  - a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
  - b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
  - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
36. I contenitori, utilizzati all'interno dello stabilimento, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, tali trattamenti devono essere riportati nell'apposito registro delle manutenzioni di cui alla prescrizione n. 50.
37. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non devono superare i 180 giorni; nel caso in cui per ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenziano la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

### **D4. Gestione attività**

38. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri o altre emissioni moleste e tutti gli accorgimenti e i presidi necessari a protezione e a salvaguardia delle matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo e acque) in tutte le fasi del processo;
39. la Ditta deve rispettare lo stato dei luoghi rappresentati nella planimetria che si allega alla presente – Allegato A;
40. il gestore deve dotarsi di apposito kit di emergenza per l'assorbimento di eventuali rilasci nel sito. I residui della pulizia devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06, in particolare ex art. 183 c. 1 lett. bb);
41. i rifiuti eventualmente prodotti e/o non conformi devono essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 tenendo separati i rifiuti destinati a recupero da quelli destinati a smaltimento e dovranno essere sottoposti a caratterizzazione almeno annualmente;
42. la ditta deve trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno, i diritti di iscrizione annuali al registro della Provincia da versare sul c.c.p. n. 16869729 intestato alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente, determinato ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350 nella causale dovranno essere indicati:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale;in caso di mancato versamento nei termini previsti (art. 3 del D.M. 350 del 21 luglio 1998) l'iscrizione è da intendersi sospesa.

#### ***D5. End of Waste – Gestione Rottami metallici***

43. La Società può effettuare le attività di recupero dei rifiuti indicati in tabella 1 nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 333/2011UE;
44. con specifico riferimento ai rottami di ferro e acciaio prodotti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, ai fini della relativa cessazione dalla qualifica di rifiuti, il soggetto autorizzato deve rispettare quanto definito all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, in particolare tutte le seguenti specifiche condizioni:
  - i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;
  - i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità ai criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
  - i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II;
  - il produttore rispetta le prescrizioni degli articoli 5 (dichiarazione di conformità) e art. 6 (gestione della qualità);
45. con specifico riferimento ai rottami di alluminio prodotti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, ai fini della relativa cessazione dalla qualifica di rifiuti, il soggetto autorizzato deve rispettare quanto definito all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, in particolare tutte le seguenti specifiche condizioni:
  - i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II;
  - i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità ai criteri di cui al punto 3 dell'allegato II;
  - i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II;
  - il produttore rispetta le prescrizioni degli articoli 5 (dichiarazione di conformità) e art. 6 (gestione della qualità);
46. il soggetto autorizzato deve effettuare per il primo anno di attività un campionamento, almeno con cadenza bimestrale, del quantitativo di materiali estranei presenti nei rifiuti in ingresso, come previsto all'allegato I punto 1.2 ed all'Allegato II punto 1.2. Alla fine del primo anno deve essere predisposta una relazione allo scopo di stabilire la giusta frequenza con cui eseguire tale monitoraggio, come meglio specificato al punto

1.2 sopra citato. Tale relazione deve essere contenuta nella relazione conclusiva delle attività svolte dalla Società di cui alla prescrizione n. 58 e deve essere documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità;

47. il soggetto autorizzato deve dimostrare di aver aderito ad un sistema di gestione della qualità che rispetti quanto previsto all'art. 6 del Regolamento 333/11 informando questo Ufficio entro 30 giorni dal rilascio della presente.

#### **D6. End of Waste – Gestione Rottami di rame**

48. La Società può effettuare le attività di recupero dei rifiuti indicati in tabella 1 nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013UE;
49. con specifico riferimento ai rottami di rame prodotti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, ai fini della relativa cessazione dalla qualifica di rifiuti, il soggetto autorizzato deve rispettare quanto definito all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 715/2013, in particolare tutte le seguenti specifiche condizioni:
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;
  - i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità ai criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
  - i rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II;
  - il produttore rispetta le prescrizioni degli articoli 4 (dichiarazione di conformità) e art. 5 (sistema di gestione);
50. il soggetto autorizzato deve effettuare per il primo anno di attività un campionamento, almeno con cadenza bimestrale, del quantitativo di materiali estranei presenti nei rottami, come previsto all'allegato I punto 1.2. Alla fine del primo anno deve essere predisposta una relazione allo scopo di stabilire la giusta frequenza con cui eseguire tale monitoraggio, come meglio specificato al punto 1.2 sopra citato. Tale relazione deve essere contenuta nella relazione conclusiva delle attività svolte dalla Società di cui alla prescrizione n. 58 e deve essere documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità;
51. il soggetto autorizzato deve dimostrare di aver aderito ad un sistema di gestione della qualità che rispetti quanto previsto dai Regolamenti CE 333/11/UE e 715/2013/UE informando questo Ufficio anche degli aggiornamenti entro 30 giorni dal rilascio della presente.

#### **E. Prescrizioni di carattere generale**

52. La Società deve rendere accessibile all'autorità competente al controllo, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni di gestione dello stabilimento;
53. La Società deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge e munirsi di nulla-osta, visti, assenti, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati, comunque interessati;
54. La Società deve rispettare le leggi e i regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;
55. La Società deve interrompere le attività di gestione e di recupero dei rifiuti ovvero gli scarichi qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo fax n. 0971.417263) a quest'Ufficio;
56. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo;
57. La Società deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali. In particolare la società dovrà compilare e tenere a disposizione del personale di vigilanza un quaderno di manutenzione e gestione dello stabilimento in cui annotare tutti gli interventi di cui ai precedenti punti. Detto quaderno deve essere conservato presso l'impianto per almeno 5 anni dalla ultima annotazione;
58. La Società deve trasmettere, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di sintesi sulle attività svolte durante l'anno con indicazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti trattati –



con riferimento alla tabella 1 -, rifiuti prodotti (allegando le relative analisi di caratterizzazione), materiali recuperati/end of waste e destinazione degli stessi, dati relativi ai monitoraggi sulle emissioni in atmosfera, sulle analisi degli scarichi, sulle emissioni sonore, sulla gestione dell'impianto con riferimento anche agli interventi di manutenzione svolti e ad eventi incidentali risolti.

59. La Società, laddove necessario, deve gestire l'impianto secondo quanto disposto dall'Allegato V - Parte I della Parte V al D.Lgs. 152/06 che disciplina le "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

#### PRECISA CHE

- α) la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, **ha validità di anni quindici, a decorrere dal 29/04/2019 (data di scadenza della Presa d'Atto n. 15140 del 05/05/2014)** salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;
- β) l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- χ) l'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione è subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie, che devono essere presentate entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo pari ad € **87.367,00** determinate come da D.G.R. 471 dell'8 aprile 2011 (Tabelle 1 - 2) e rivalutate in base all'indice ISTAT (5.9 %) alle quali è possibile applicare le riduzioni previste; le stesse dovranno avere decorrenza dalla data del presente provvedimento e durata pari al periodo di validità dell'autorizzazione più due anni; tali garanzie devono essere presentate dalla Società ed accettate da questo Ufficio prima dell'avvio all'esercizio, devono richiamare il presente provvedimento, avere durata pari al periodo di validità dell'autorizzazione più due anni ed essere predisposte secondo quanto riportato nello Schema di contratto di cui all'Allegato B alla D.G.R. 471/11;
- δ) la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dello stabilimento, di cui si allega la planimetria relativa al ciclo produttivo (Allegato 1), così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere;
- ε) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione dell'impianto;
- φ) è demandata all'Amministrazione Comunale di Pietragalla la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia di emissioni sonore, urbanistica ed edilizia inerenti alla realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- γ) la Società deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
- η) la Società deve comunicare l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;
- ι) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
- φ) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli;
- κ) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla Ditta Metaplast GRT S.r.l., con sede legale ubicata in via Rione Ospizio, 19 del Comune di Sasso di Castalda (PZ) e stabilimento ubicato nella Zona Industriale San Nicola snc del Comune di Pietragalla (PZ), nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- λ) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento; **vengono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**

- μ) il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- ν) il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, per i controlli di competenza di cui alle prescrizioni e alle precisazioni, alla **Provincia di Potenza**, all'**A.R.P.A.B.** (in particolare per i controlli ambientali di cui alla Legge 61/94, con specifico riferimento alla verifica del rispetto dei valori limite di scarico prescritti nella presente autorizzazione), all'**A.S.P.**, al **Comune di Pietragalla**;
- ο) per facilitare il compito di trasmissione al SUAP, si riportano di seguito gli indirizzi pec:
- Ditta Metaplast GRT S.r.l. (indirizzo PEC: [metaplast@ebaspec.it](mailto:metaplast@ebaspec.it));
  - A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana (indirizzo PEC: [protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it));
  - A.R.P.A.B. (indirizzo PEC: [protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)) per i controlli ambientali di cui alla Legge 61/94, con specifico riferimento alla verifica del rispetto dei valori limite di scarico prescritti nella presente autorizzazione;
- π) la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- θ) per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- ρ) restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
- σ) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento a:
    - SUAP del Comune di Pietragalla in delega alla CCIAA di Potenza, al fine di notifica agli interessati (indirizzo PEC: [suap.pz@cert.camcom.it](mailto:suap.pz@cert.camcom.it))
  - di trasmettere la presente Autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione a mezzo posta elettronica (prevista dal D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”) per la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul sito web istituzionale in “Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti – Sottosezione: Provvedimenti Dirigenti/Tabella delle Autorizzazioni”;
  - la pubblicazione all'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

Il Dirigente

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii*